

allegato G.C. 103
del 3/10/2006

Provincia di Parma

ACCORDO
ai sensi art. 15 Legge 241/90

Oggetto: Accordo con il Comune di per l'esecuzione degli interventi attuativi del Piano Provinciale di Controllo della Nutria - Anno 2006.

In questo giorno _____ del mese di _____
dell'anno 2006 in Parma, V.le Martiri della Libertà n. 15/A, in una stanza del palazzo
"Giordani", sede operativa della Provincia di Parma,

tra

l'Amministrazione Provinciale di Parma - Codice Fiscale n. 80015230347, in persona del
dirigente del Servizio Risorse Naturali, Fauna Selvatica ed Ittica, dott. Antonello BARANI,
nato a Vernasca (PC) il 11/01/1957 legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 41,
2° comma dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento dei Contratti, che interviene in
esecuzione della Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 24/02/2006, dell'Atto di Giunta
Provinciale n. del e Determinazione Dirigenziale n. esecutive ai
sensi di legge

e

il Comune di, C.F., rappresentante dal(qualifica).....
Sig. nato a il e domiciliato per la carica presso la
residenza Municipale

SI ACCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi dell'Amministrazione

Il paragrafo 5.9.3. del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2001-2006 detta gli indirizzi
gestionali per la specie nutria (*Myocastor coypus*) nella provincia di Parma, stabilendo
che le attività di programmazione sono mirate all'eradicazione della specie da tutta la
provincia, attraverso l'applicazione dell'apposito piano provinciale, nonché alla ricerca di
eventuali tecniche di eradicazione con tecnologie sperimentali e/o innovative.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

L'Amministrazione Provinciale di Parma intende procedere al rimborso spese per
l'esecuzione degli interventi attuativi del Piano, che si articola secondo i seguenti punti:

- l'area di intervento comprende tutto il territorio della provincia (Comprensori Faunistici Omogenei di Pianura, Collina e Montagna), eccetto le aree a Parco Regionale Naturale o a Riserva Naturale, ove la competenza è dell'Ente gestore dell'area protetta;
- i metodi di intervento prevedono il trappolaggio, nonché l'applicazione di eventuali tecnologie innovative;
- le attività di abbattimento verranno attuate da personale volontario appositamente preparato e qualificato, indicato al comma 2, dell'art. 19, della L. 157/92 o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia ("coadiutori nell'attività di

- controllo della nutria"), selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, con il coordinamento del personale di vigilanza della Provincia;
- l'attività di trappolaggio potrà essere effettuata durante tutto l'anno ed anche nelle zone di protezione;
 - il trappolaggio si esplica mediante l'utilizzo di gabbie/trappola, e la successiva soppressione degli animali viene effettuata con metodo eutanasico (cloroformio);
 - la Provincia fornisce i mezzi per l'attuazione delle operazioni di cattura e soppressione (trappole, kit di soppressione, cloroformio, guanti di protezione, pesola, metro, sacchetti, ganci e "schede di raccolta dati");
 - la Provincia provvede alla formazione degli operatori;
 - l'operatore disponibile, segnalatosi direttamente alla Provincia o tramite il Comune di appartenenza, viene invitato dalla Provincia al corso di formazione;
 - al termine del corso, viene assegnato all'operatore abilitato tutto il materiale utile all'attuazione del Piano;
 - il Comune provvede all'allestimento di un centro di stoccaggio provvisorio comunale (freezer), dove collocare le carcasse di nutria da destinare allo smaltimento;
 - il Comune nomina un proprio soggetto referente;
 - l'operatore inizia le catture investendo circa un'ora la sera per attivare le trappole ed un'ora la mattina per sopprimere i soggetti catturati e conferire le carcasse al freezer comunale, ove il referente comunale registra la consegna;
 - mensilmente l'operatore consegna al referente comunale le "schede di raccolta dati" relative agli abbattimenti effettuati;
 - al riempimento del freezer, il Comune provvede allo smaltimento delle carcasse, da attuarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 – Smaltimento delle carcasse

Al riempimento del freezer, il Comune provvede allo smaltimento delle carcasse, da attuarsi secondo le prescrizioni dei Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti. Lo smaltimento delle carcasse è disciplinato dai Regolamenti CEE n. 1774/2002 e n. 811/2003 che prevedono, sostanzialmente, l'individuazione di due metodologie di distruzione:

- termodistruzione
- sotterramento.

Per quanto concerne il primo metodo, esiste già a riguardo un parere favorevole rilasciato dall'ASL (nota prot. N. 9013 del 07/07/1998). In questo caso il Comune, una volta esaurita la capacità del freezer, dovrà procedere al suo svuotamento ed alla consegna delle carcasse ad una ditta autorizzata per il trasporto e lo smaltimento mediante termodistruzione di questa tipologia di rifiuto.

Qualora il Comune intenda procedere con l'interramento delle carcasse di Nutria catturate sul proprio territorio, questo, previa individuazione di sito/i idonei dove effettuare l'operazione, dovrà contattare il competente Servizio Veterinario, per il rilascio dell'apposita autorizzazione, contenente anche tutte le misure da adottare nell'esecuzione di tale attività. Lo smaltimento delle carcasse dovrà essere effettuato in conformità alle indicazioni che saranno fornite dal Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, dopo avere analizzato la richiesta del Comune.

Il Comune dovrà comunque individuare sul proprio territorio di competenza uno o più siti idonei destinati all'interramento delle carcasse, siano esse di Nutria che di altro animale in caso di eventuali epizootie, e darne comunicazione al competente Servizio Veterinario. Nella scelta di tali siti, ai sensi del Regolamento CEE n. 811/2003, occorre tenere conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica.

In caso di sotterramento, dovranno essere adottate le misure opportune per garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sepolti senza ricorrere a metodi o processi che possano danneggiare l'ambiente, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:

- a) i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;
- b) i fastidi sonori o olfattivi;
- c) le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.

Inoltre, al fine di scongiurare eventuali dissesti idrogeologici, i siti destinati all'interramento dovranno essere situati a congrua distanza da canali, da abitazioni, ed il fondo della fossa dovrà mantenere una adeguata distanza altimetrica dalla falda sottostante ed essere collocata possibilmente su suoli prevalentemente argillosi.

Art. 4 – Contributo

La Provincia di Parma assegna al Comune di la somma di € a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle attività descritte all'articolo 2.

Art. 5 – Modalità di esecuzione dell'Accordo

Nel corso dell'esecuzione degli interventi attuativi del Piano, il Comune opererà sulla base delle direttive generali e degli obiettivi espressi dall'Amministrazione e dovrà tenere stretti rapporti con l'Assessore ed il Dirigente del Servizio Risorse Naturali, Fauna Selvatica ed Ittica. Potranno altresì essere promossi incontri con tecnici e/o personale amministrativo dello stesso Servizio, al fine di verificare la funzionalità degli interventi programmati e discutere circa problematiche, criticità e risultati gestionali emersi nel corso della loro attuazione.

Art. 6 – Modalità di liquidazione e pagamento

L'Amministrazione Provinciale di Parma corrisponderà al Comune di la somma di €, quale rimborso spese per l'esecuzione delle attività previste all'articolo 2.

La Provincia provvederà alla liquidazione di tale somma a seguito della consegna di una relazione consuntiva, contenente i dati di abbattimento registrati durante l'anno (desunti dalle "schede di raccolta dati" compilate dagli operatori), i metodi di smaltimento utilizzati, le spese sostenute, nonché eventuali problematiche e criticità riscontrate.

L'assegnazione dei fondi destinati a titolo di rimborso spese per gli interventi attuativi del Piano avrà carattere di flessibilità, in quanto trattasi di dato presunto. Questo permetterà al Dirigente del Servizio provinciale competente di utilizzare le disponibilità residue per i Comuni le cui assegnazioni non fossero sufficienti.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo ha validità, dalla data di sottoscrizione e relativa repertoriazione, sino al 31/12/2006.

Art. 8 – Responsabilità

L'Amministrazione Provinciale è sollevata da ogni onere sociale e previdenziale, nonché da ogni responsabilità per infortuni e/o danni arrecati a terzi nel corso dell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 9 – Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 – parte seconda – e art. 1 tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10 – Altre norme

E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 – tab. B – del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, modificato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 955 del 30/12/1982.

Letto, approvato e sottoscritto in Parma il _____

IL DIRIGENTE
Dott. Antonello BARANI

Il Sindaco/Assessore/Responsabile Servizio
Sig.